

Con la sentenza n. 56/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni - anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma - colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.

La Consulta ha condiviso le censure sollevate dal Tribunale di Verona che aveva prospettato il contrasto dell'art. 181, comma 1-bis, lettera a) con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede(va) una irragionevole disparità di trattamento per gli autori delle medesime condotte fondata unicamente sulla fonte normativa imponente il vincolo paesaggistico.

Nello specifico, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole che le condotte incidenti su beni paesaggistici vincolati *ex lege* integrino, in caso di mancato superamento dei limiti quantitativi previsti dall'art. 181 comma 1 bis lett. b), reati contravvenzionali, con possibile sanatoria ed estinzione del reato, mentre, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis lett. a), le medesime condotte, incidenti però su beni vincolati **in via provvedimentale**, integrino un delitto e non godano di ipotesi di non punibilità o di estinzione del reato.

L'accoglimento della questione comporta che la risposta sanzionatoria debba essere parificata riconducendo le condotte di cui al comma 1 bis lett. a) al reato contravvenzionale di cui al comma 1, applicando quindi la medesima sanzione, nonché la possibilità di sanatoria e di estinzione del reato, sia per le condotte incidenti su beni paesaggistici vincolati per legge sia per quelle aventi ad oggetto beni vincolati mediante provvedimento amministrativo.

Il tutto a condizione che non siano superate le soglie volumetriche di cui al comma 1 bis lett. b): in tal caso, a prescindere dalla tipologia del vincolo, la condotta è punibile con la reclusione da 1 a 4 anni e non sarà possibile alcuna sanatoria né potrà intervenire l'estinzione del reato in caso di rimessione in pristino.